



## BUONI PASTO: LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 9 SETTEMBRE 2017

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto ed **entrerà in vigore il 9 settembre** prossimo il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017 in materia di **buoni pasto**: il provvedimento individua “gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili”.

Vediamo quali sono le novità di interesse per le lavoratrici e i lavoratori.

### STOP AL DIVIETO DI CUMULO

Se, almeno formalmente, prima dell'entrata in vigore del decreto, i buoni non erano cumulabili (quindi se ne poteva utilizzare solo uno alla volta), **a partire dal 9 settembre 2017 il cumulo sarà consentito nel limite di 8 buoni.**

Va peraltro precisato che anche in precedenza l'utilizzo di più buoni era nella prassi ammesso presso molti esercenti (in particolare supermercati). La diffusione dei buoni elettronici (quindi di tesserini magnetici su cui viene periodicamente accreditato il controvalore) aveva tuttavia incontrato molte resistenze (*benché potesse presentare un vantaggio fiscale - v. tabella*) nella consapevolezza che la tracciabilità immediata consentita da tale strumento avrebbe potuto rendere non più aggirabile il divieto di cumulo.

### CHE COSA SI POTRÀ PAGARE CON I BUONI PASTO

Il decreto fa riferimento alle “*somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo*”: quindi (qualora i buoni siano utilizzati per fare la spesa) rimangono per esempio esclusi i detersivi.

### AUMENTANO LE TIPOLOGIE DI ESERCIZI CONVENZIONATI PREVISTI

È previsto un ampliamento degli esercizi che potranno convenzionarsi: oltre a quelli già definiti in passato sono inclusi i mercati, gli spacci aziendali, la vendita di prodotti da parte di agricoltori, gli agriturismi e gli ititurismi.

Si può inoltre supporre che il superamento del divieto di cumulo induca altri esercizi commerciali (pur appartenenti a tipologie già ammesse in precedenza, ma che in passato avevano scelto di non accettarli in pagamento) a convenzionarsi.

### SCHEDA DI SINTESI

La scheda che segue riassume le caratteristiche dei buoni (inclusi gli aspetti invariati), sempre per ciò che riguarda gli elementi di interesse per lavoratrici e lavoratori.

<b>Possibilità di cedere, commercializzare o convertire in denaro i buoni</b>	Esclusa	
<b>Uso cumulativo</b> (quindi possibilità di utilizzare più buoni contemporaneamente)	Fino a 8 buoni <b>Novità</b>	
<b>Possibilità di ricevere resto</b>	Non consentito resto in quanto i buoni sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale	
<b>Soglia di esenzione</b>	<b>Buoni cartacei:</b>	<b>Buoni elettronici:</b>
	€ 5,29	€ 7,00
Se il valore del buono supera la soglia di esenzione la differenza è assoggettata a imposizione contributiva e fiscale (quindi sulla sola quota eccedente i 5,29 € o i 7,00 € si pagano contributi e tasse)		
<b>Obbligo di compilazione da parte del lavoratore</b>	<b>Buoni cartacei:</b>	<b>Buoni elettronici:</b>
	Data di utilizzo e firma del titolare	Con il buono elettronico data di utilizzo del buono pasto e numero/codice identificativo del titolare (sostitutivo della firma) sono rilevati elettronicamente